

## DECRETO

*Regolamento di attuazione dell'art. 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 – Requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi*

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (di seguito «Testo unico») e in particolare:

- l'articolo 128-*sexies*, che disciplina la figura del mediatore creditizio;
- l'articolo 128-*septies*, che stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di requisiti organizzativi;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia;

Sentita la Banca d'Italia;

adotta il seguente regolamento:

#### Articolo 1 *Definizioni*

1. Nel presente regolamento si intende per:

- a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;
- c) «società di mediazione creditizia»: le società iscritte nell'elenco previsto dall'art. 128-*sexies*, comma 2, del Testo Unico;
- d) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile;
- e) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-*undecies* del testo unico bancario.

#### Articolo 2 *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società di mediazione creditizia.

Articolo 3  
*Responsabile del controllo*

1. Le società di mediazione creditizia individuano un responsabile del controllo, incaricato di verificare l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attività svolta; il responsabile del controllo si avvale del sistema di controllo interno previsto dall'articolo 4.
2. Il comma 1 si applica anche alle società di mediazione creditizia costituite in forma di società a responsabilità limitata, quando non ricorrano le condizioni per la nomina di un sindaco ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile.
3. Negli altri casi, il responsabile del controllo è l'organo con funzioni di controllo.

Articolo 4  
*Sistema di controllo interno*

1. Le società di mediazione creditizia si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa.
2. Il sistema assicura un'efficace gestione e controllo dei rischi di *compliance* a cui la società è esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto; la riservatezza e l'integrità delle informazioni e l'affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento; la verifica della conformità dell'attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attività svolta e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle.
3. Nelle società che superino i limiti dimensionali stabiliti dall'Organismo con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, è costituita una funzione di controllo interno cui è affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarità dell'operatività aziendale. La funzione può essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza; resta ferma la responsabilità del soggetto previsto dall'articolo 3 e della società per il corretto svolgimento della funzione esternalizzata.
4. Le società conservano agli atti la documentazione relativa ai controlli effettuati.

Articolo 5  
*Dipendenti e collaboratori*

1. Le società di mediazione creditizia applicano rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti posseduti.
2. Esse verificano la correttezza dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le società adottano prontamente adeguate misure.

3. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.

#### Articolo 6

##### *Relazione sui requisiti organizzativi*

1. Le società di mediazione creditizia predispongono una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del presente regolamento, motivandone l'adeguatezza rispetto alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa. La relazione è aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo ed è presentata all'Organismo su sua richiesta.

#### Articolo 7

##### *Norma transitoria*

1. Fino a quando i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 3 non sono individuati dall'Organismo, sono tenute a costituire la funzione di controllo interno le società con un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 50.

#### Articolo 8

##### *Disposizioni finali*

1. Le società di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a quanto previsto dal decreto entro sei mesi dalla individuazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero dall'entrata in vigore del decreto medesimo.